

022(3) COSTITUZIONI

Nuova redazione delle «Regole» con aggiunti
i capi 12,13,14.

s.d.

ms di Don Ghivarello, con aggiunte e correz.
di Don Bosco e di Don Rua

32 f. (quaderno) 15/20,5cm.

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE

D472 01 05

N^o 4
B-T-1^a

022(3)

m. s. 59-60

Società di
S. Francesco
di Sales

Copia del N^o 2 con
con aggiunte dei capi
12, 13 e 14 e nuovi
ritocchi ed aggiunte di
mano di Don Bosco
e di Don Rua / de
aggiunte di mano di Don
Rua sono potterviti -

(3)

SALESIANA

S.O.

546

C-513

Società di San Francisco
di Sale

[1] [Introduzione]

[2] Organi di questa Società

[3] Forme di questa Società

[4] Scopo di questa Società

[5] Del voto di obbedienza

[6] Del voto di povertà

[7] Del voto di castità

[8] Governo interno della
Società

[9] Degli altri Superiori

[10] Amministrazione

[11] Pratiche di pietà

[12] Abito

[13] Effemini

[14] Formole dei voti

628

59-60

Gaieta' di S. Francesco di Sales

[Il ms. è di Carlo Giovanni]

1894.64

Società di S. Francesco di Sales.

In ogni tempo fu speciale sollecitudine e
ministero della Chiesa di adoperarsi secondo le loro
forze per promuovere il bene spirituale della
gioventù. Dalla buona e cattiva educazione di
essa dipende un buon o triste avvenire ai costu-
mi della società. Il medesimo Divin Salvatore
ci diede al fatto evidente prova di questa verità quando
compiva in terra la sua divina missione invi-
tando con parziale affetto i fanciulli ad appressarsi
a Lui. Simile parvulos venire ad me. I vescovi
e specialmente i Sommi Pontefici seguendo le
consigli del Pontefice eterno, il Divin Salvatore
ci cui fanno le voci sopra la terra, promossero
in ogni tempo e colla voce e negli scritti la buona
educazione della gioventù e favorirono in modo speciale
quelle istituzioni che a questa parte di sacro

6
ministero dedicano le loro cure. Il nestli giorni
però il bisogno è di gran lunga più sensibile.
La trascuratezza di molti genitori; l'abuso della
stampa, gli sforzi degli eretici per farsi dei seguaci;
mostano la necessità di unirci insieme a combattere
la causa del Signore sotto allo stendardo del Vangelo
di Gesù Cristo per conservare la fede ed il buon
costume soprattutto in quella classe di giovani
che per essere poveri sono esposti a maggior
pericolo di loro eterna salute. Egli è questo lo scopo
della ^{Società} congregazione di S. Francesco di Sales ^{instituita}
in Torino nel 1841.

Origine di questa Società.

Fin dall'anno 1841 il Sac. Beato Giovanni
si univa ad altri ecclesiastici per accogliere in
appositi locali i giovani più abbandonati della
città di Torino a fine di trattenerli con bastulli
e nel tempo stesso dar loro il pane della divina
parola. Ogni cosa facevasi d'accordo coll'autorità

ecclesiastica.

5
Benedicendo il Signore questi tenui principii il
concorso de' giovani ^{divenne} fu assai grande e l'anno 1844
S. E. Monsignor Fransoni concedeva di ridurre
un edificio ⁱⁿ a forma di chiesa con facoltà di fare
ivi quelle sacre funzioni che sono necessarie per
la santificazione dei giorni festivi e per l'istruzione
dei giovani che ogni giorno più numerosi interveni-
vano. Fin l'Arcivescovo venne più volte ad ammi-
nistare il sacramento della Cresima. L'anno
1845 concedeva che tutti quelli che intervenivano
a tale istituzione potessero ivi essere ammessi alla
Santa Comunione e adempiere il precetto pasquale,
permettendo di cantare la Santa Messa, fare tridii
e novene, qualora ciò si ravvisasse opportuno.
Queste cose ebbero luogo fino all'anno 1847 nel
l'Oratorio detto di S. Francesco di Sales. In quel-
l'anno crescendo il numero de' giovani, cioè divenuta

(1) Due annate dell'alloggio destinato ai preti direttori del Rifugio
e nel 1845 l'Oratorio trasferivasi in Salvo casa Pinardi ove
allora esiste.

6
rispetta la chiesa attuale, col consenso sempre dell'au-
torità ecclesiastica si aprì in altro angolo della
città, viale dei platani a porta nuova, un secondo
oratorio sotto al titolo di S. Luigi Gonzaga col me-
desimo scopo dell'antecedente. Divenuti insufficienti
anche questi due locali l'anno 1850 se ne aprì
un altro in Santhizigia sotto al titolo del Santo
Angelo Custode.

E tempi ricorrendosi assai calamitosi per la religione,
il superiore ecclesiastico con tratto di grande bontà
^{di voto proprio} approvava il regolamento di questi oratorii e ne
costituiva il Sac. Rosio Direttore capo concedendogli
tutte quelle facoltà che potessero tornare necessarie
ed opportune a questo scopo.

Molti vescovi adottarono il medesimo piano di
regolamento e si adoperarono per introdurre nelle
loro diocesi questi oratorii festivi. Ma un bisogno
grave apparve nella cura di tali oratorii. Molti
giovani già alquanto di età avanzata non pote-
vano essere abbastanza istruiti col solo catechismo

festivo e fu mestieri aprire scuole e catechismi
diurni e serali. Anzi molti di essi trovandosi affatto
poveri ed abbandonati furono accolti in una casa
per essere tolti dai pericoli, istruiti nella religione
e avviati al lavoro. Ed che si fa tuttora special-
mente in Torino nella casa annessa all'Oratorio
suddetto, ove i ricoverati sono in numero di trecento
circa. Si fa egualmente in Genova nell'opera detta
degli Artigianelli, ove è direttore il Sac. Montebiano
Francesco: in i ricoverati sono in numero di
cinquanta.

Per le adunanze di giovani solite a farsi negli
oratorii festivi, per le scuole diurne e serali, e nel
numero ognora crescente di coloro che venivano
ricoverati, la messe del Signore divenne assai copiosa.
Onde per conservare l'unità di spirito e disciplina,
da cui dipende il buon esito degli oratorii, fin
dall'anno 1844 alcuni ecclesiastici si radunarono
a formare una specie di società o congregazione

contadini a vicenda e coll'escursio e coll'istruzione.
Epi non fecero alcun voto e si limitavano ad una
semplice promessa di occuparsi in quelle cose che
sembraessero di maggior gloria di Dio e vantaggio
dell'anima propria. Riconoscevano il loro super-
iorione nel Sac. Basco Giovanni.

Sebbene non facessero voti tuttavia in pratica
si osservavano presso a poco le regole che sono
ivi espresse.

Scopo di questa società.

1.° Lo scopo di questa società si è di riunire insieme
i suoi membri ecclesiastici, clericali ed anche laici
a fine di perfezionare se medesimi imitando
le virtù del nostro Divin Salvatore specialmente
nella carità verso i giovani poveri.

2.° Gesù Cristo cominciò fare ed insegnare, così i
congregati cominceranno a perfezionare se stessi
colla pratica delle interne ed esterne virtù; coll'acqui-
sto della scienza; dipoi si adopereranno a beneficio del prossimo.

1894E10

3.° Il primo esercizio di carità sarà di raccogliere
giovani poveri ed abbandonati per istruirli nella
santa cattolica religione, particolarmente ne' giorni
festivi, come ora si pratica in questa città di Torino
^{nel} ~~nei~~ oratorio di S. Francesco Di Sales, di S. Luigi
^{Sorjeger,}
e in quello del Santo Angelo Custode.

4.° Si incontrano poi alcuni giovani talmente abban-
donati che per loro riesce inutile ogni cura se non
sono ricoverati; a tale uopo per quanto sarà possibile
si apriranno case di ricovero, ove coi mezzi che la Di-
vina Provvidenza porrà fra le mani, verrà loro sommi-
nistrato alloggio, vitto e vestito. Mentre poi verranno
istruiti nelle verità della fede, saranno egualmente
avviati a qualche arte o mestiere come attualmente
si fa nella casa annessa all'oratorio di S. Francesco
Di Sales in questa città.

5.° In vista poi de' gravi pericoli che come la gioventù
desiderosa di abbracciare lo stato ecclesiastico questa
^{congregazione} ~~società~~ si darà cura di coltivare nella pietà e nella
vocazione coloro che mostrano speciale attitudine

1894E11

10
allo studio d'eminente disposizione alla pietà.

Trattandosi di ricoverare giovani per lo studio saranno di preferenza accolti i più poveri, perche mancanti di mezzi onde fare altrove i loro studi.

6.^o Il bisogno di sostenere la religione cattolica si fa spaccamente sentire anche fra gli adulti del basso popolo e specialmente nei paesi di campagna, perciò i congregati si adopereranno di dettare esercizi spirituali, diffondere buoni libri, usando tutti quei mezzi che suggerirà la carità, affinché e colla voce e cogli scritti si ponga un argine all'empietà e all'eresia che in tante guise tenta d'insinuarsi fra i rozzi e gl'ignoranti; ciò al presente si fa col dettare di quando in quando qualche muta di esercizi spirituali e colla pubblicazione delle letture cattoliche.

Forma di questa società

1.^o Tutti i congregati tengono vita comune stolti solamente del vincolo della fraterna carità e

11
dei voti semplici che li unisce a formare un uero solo ed un'anima sola per amare e servire Dio. ~~si~~
~~si parla della povertà della povertà e castità e castità e castità.~~

2.^o

Ognuno nell'entrare in congregazione non porta il diritto civile anche dopo fatti i voti, perciò conserva la proprietà delle cose sue, la facoltà di succedere e di ricevere eredità, legati e donazioni. Ma per tutto il tempo che vivrà in congregazione non potrà amministrare i suoi beni se non nel modo e nei limiti voluti dal Superiore Maggiore.

3.^o

I frutti di tali beni, per tutto il tempo che vivrà in congregazione, devono cedere a favore della stessa. Il Superiore però può concedere che in parte o anche totalmente tali frutti vadano a favore di qualche parente o di altra persona di cui riconosca il bisogno.

4.^o

I chierici e sacerdoti anche dopo fatti i voti ritengono i loro patrimoni o benefici semplici, ma non li amministrano, né possono goderli in particolare.

- 5^a L'amministrazione de' patrimoni, de' benefizi e di quanto è portato in congregazione appartiene al Superiore Generale, il quale o per se o per altri, li amministerà; e ne riceverà i frutti annui finchè l'individuo sarà in congregazione.
- 6^a Al vicario superiore ogni sacerdote consegnerà ogni anno la limosina delle messe; gli altri preti e chierici o laici gli consegneranno ogni sorta di denaro che in qualsiasi modo loro possa pervenire, affinché serva a bene comune.
- 7^a La società provvederà a ciascheduno tutto quello che è necessario di vitto, agli abiti e a quanto può occorrere nelle varie vicende della vita sia nello stato di sanità, sia in caso di malattia. Anzi occorrendo ragionevole motivo il Superiore può mettere a disposizione di qualche socio quel denaro, o quegli oggetti che egli giudicherà bene impiegati a maggior gloria di Dio.
- 8^a Chi volesse disporre per testamento nella congrega-

- zione può lasciare gli stabili di cui è padrone a chi meglio giudicherà.
- 9^a Se alcuno muore senza testamento gli succederà chi di diritto.
- 10^a I voti obbligano l'individuo finchè egli dimorerà in congregazione. Quelli che o per ragionevole motivo o dietro a prudente giudizio dei Superiori partono dalla congregazione possono essere sciolti dai voti dal Superiore Generale della casa Madre.
- 11^a Ognuno faccia di perseverare nella sua vocazione fino alla morte; che se taluno uscirà dalla congregazione non potrà pretendere corrispettivo per tempo che in è rimasto, né portar seco altre cose se non quelle che il Superiore della casa giudicherà a proposito. Potrà però portar seco quegli stabili di cui conservò la proprietà entrando in congregazione, ma non potrà dimandare conto dei frutti e dell'amministrazione dei medesimi per tempo che egli passò nella società.
- 12^a Se avvenisse di dover stabilire altrove qualche

14
nuova casa il Superiore Generale conceda prima
quanto riguarda allo spirituale ed al temporale
al Vescovo della Diocesi, in cui quella intende
aprirsi, secondo le regole del governo di casa
come infra.

13.^a I socii che vanno ad aprire una nuova casa
non devono avere meno di due, di cui almeno
uno sacerdote. Ogni casa sarà arbitra nell'am-
ministrazione de' beni donati o portati in
congregazione per quella casa determinata; ma
sempre ne' limiti fissati dal Superiore Generale.

14.^a Il Superiore Generale ammetterà i novizi, li accol-
lerà alla professione oppure li rimanderà secondo
che gli sembrerà meglio nel Signore. Ma oserà
quanto è prescritto nell'articolo dell'accolta-
zione ed avrà cura di non licenziare alcuno senza
aver prima consultato il Superiore di quella
casa cui egli appartiene.

14.^a Il Direttore di ciascuna casa particolare dovrà almeno una volta l'anno rendere
conto della sua amministrazione spirituale e temporale al suo Superiore Generale o ad
altra persona dal medesimo a tale uopo delegata.

1895A4

Del voto di obbedienza.

15

1.^a Il profeta Davide pregava l'Edio che lo illuminas-
se per fare la sua santa volontà. Il Divin Salva-
tore ci assicurò che egli non è venuto per fare la
sua volontà, ma quella del suo celeste Padre. Egli
è per assicurarci di fare la santa volontà di Dio
che si fa il voto di obbedienza.

2.^a Questo voto ~~in genere si estende~~ ^{è obbligato} a non occuparsi
in altre cose se non in quelle che il rispettivo
Superiore giudicherà di maggior gloria di Dio
e vantaggio dell'anima propria.

3.^a ~~In particolare poi si estende all'osservanza delle
regole contenute nel piano di regolamento della
casa annessa all'Oratorio di S. Francesco di Sales.~~
Per l'osservanza di questo ^{voto} regolamento non s'inten-
de obbligare sotto pena di colpa se non in quelle
cose che sono contrarie ai comandamenti di Dio
e di Santa Madre Chiesa ed alle disposizioni de'
Superiori con obbligo speciale di obbedienza.

4.^a La virtù dell'obbedienza è quella che ci assicura

1895A5

6. di fare la divina volontà ^{di Dio} chi ascolta voi, dice il Salvatore, ascolta me e chi disprezza voi, disprezza me.
- 5.^o Ognuno ^{quanto} ~~sempre~~ abbia il Superiore in luogo di padre, a lui obbedisca interamente, prontamente, con animo lieto e con umiltà.
- 6.^o Nissuno dia si sollecitudine di domandare cosa alcuna neppure di ricusarla. Se però alcuno giudicasse qualche cosa essergli nociva o necessaria la esponga rispettosamente al Superiore, e si rassegni nel Signore qualunque ne sia per essere la risposta.
- 7.^o Ognuno abbia grande confidenza col Superiore, niun segreto del cuore si conservi verso di lui. Gli tenga sempre la sua coscienza aperta ogni qual volta ne sia richiesto od egli stesso ne conosca il bisogno.
- 8.^o Ognuno obbedisca senza alcuna resistenza nè col fatto, nè colle parole nè col cuore. Quanto più una cosa sarà ripugnante a chi la fa, tanto più accrescerà il merito di averla a Dio facendola.
- 9.^o Nissuno mandi lettera fuori di casa senza permesso del Superiore della medesima, o di

un altro da lui delegato. Ricevendosi lettere si consegneranno prima al Superiore, che le leggerà, qualora lo giudicherà a proposito.

Del voto di povertà.

1. L'osservanza del voto di povertà nella nostra congregazione consiste nel condurre vita comune riguardo al vitto e vestito, e riserbare nulla sotto chiave senza speciale permesso del Superiore.
2. È parte di questo voto il tenere le camere nella massima semplicità; studiando di ornare il cuore di virtù e non la persona o le pareti della camera.
3. Nissuno in congregazione o fuori tenga denaro proprio di se, nemmeno in deposito per qualsiasi causa.
4. In caso di viaggio o in caso che il Superiore mandi ad aprire o ad amministrare qualche casa di beneficenza; o a corrignere qualche parte del sacro ministero o v'intervenga qualche bisogno particolare, allora il Superiore darà le disposizioni secondo le

esigenze de' tempi, de' luoghi e delle persone.

5. Il dare a mutuo, o ricevere, o dispensare quelle cose che sono prepo di se o nella casa, non solamente è proibito di farlo cogli esterni, ma nemmeno con quelli della casa senza licenza del Superiore.
6. Se a taluno s'è data qualche limosina, egli tosto la porti al Superiore che la darà al procuratore della casa affinché la riponga nella cassa della congregazione.

Del voto di castità.

1. Chi tratta colla gioventù abbandonata deve certamente studiare di arricchirsi di ogni virtù. Ma la virtù angelica, virtù tanto cara al Figliuolo di Dio, la virtù della castità deve essere coltivata in grado eminente.

2. Chi non ^{seconde la forte speranza che col divino aiuto possa conservare} ~~si accende in forte speranza che col divino aiuto possa conservare~~ ~~questa virtù nelle~~ opere, nelle parole, ne' pensieri non si faccia ascrivere in questa congregazione; perchè ad ogni passo egli è esposto a pericoli. Le parole, gli sguardi anche indifferenti sono talvolta malamente ^{interpretati} ~~avuti~~.

1295A8

19
Dai giovani già stati vittima delle umane passioni.

3. Perciò massima cautela nel discorrere, o ballare con giovani di qualsiasi età o condizione.
4. Suggire le conversazioni delle persone di ^{setta} diverso sepe e dei nicosini secolari, che riproduce pericolo per questa virtù.
5. Niuno si rechi a casa de' conoscenti ed amici senza espressa licenza del Superiore, il quale se può gli destinerà sempre un compagno.
6. Meggi efficaci per custodire questa virtù sono la pratica esatta dei consigli del confessore, mortificazione e modestia di tutti i sensi del corpo; frequenti visite a Gesù Sacramentato, frequenti giaculatorie a Maria SS. a S. Francesco di Sales, a S. Luigi Gonzaga, che sono i principali protettori di questa congregazione.

Governo interno della Società

1. ^{Il Signore gli pubblici esercizi del sacro ministero e con venerazione un loro superiore. Il nostro Religioso coesiste la casa} ^{di cui egli ha la direzione} ~~La Società~~ sarà governata da un capitolo composto di un Rettore, Profello, Economo, Direttore spirituale o catechista, e tre consiglieri.

2. Il Rettore sarà a vita; a lui appartiene il proporre

1295A9

la collazione di postulanti o non proposta; assegna a ciascuno le incumbenze sia riguardanti allo spirituale, sia riguardanti al temporale. Non potrà però ne comprare debiti, non meno far contratti in cui materia ecceda il valore di mille franchi sopra il valore del capitale.

4. Il Rettore si nominerà un vicario fra gli individui della congregazione e lo designerà con nome e cognome in foglio di carta sigillata, tenendo tutto in segreto e sotto chiave.

Sul piego sia scritto: Rettore provvisorio.

5. Il vicario farà le veci del Rettore dalla morte di esso finchè ne sia definitivamente eletto il successore.
6. Affinchè uno possa essere eletto Rettore deve essere entrato almeno sei anni in congregazione, aver compiuti trent'anni di sua età; abbia tenuta esemplare condotta in faccia a tutti i congregati. Qualora concorressero tutte le altre condizioni in grado eminente ~~resta~~ ~~il vescovo ordinario può diminuirsi la~~ fino a ventisei anni.

7. Il Rettore non sarà definitivamente eletto finchè non sia approvato dal Superiore ecclesiastico del luogo ove hoarsi la casa Maestra.

8. Elezione del successore al Rettore defunto si farà così: otto giorni dopo la morte del Rettore si raduneranno il Pustello, Canonico, Direttore spirituale e i tre consiglieri il Vicario. Se il tempo e il luogo lo permettano saranno pure invitati i Direttori delle case parentolari. Recitato il De profundis in suffragio del Rettore defunto, invocata l'assistenza dello Spirito Santo col l'Inno Veni creator Spiritus, si daranno i voti. Colui il quale riporterà due terzi di voti sarà il novello Rettore.

Degli altri Superiori

1. Gli uffizi propri degli altri superiori della casa saranno dal Rettore ripartiti secondo il bisogno.
2. Il Direttore spirituale però avrà cura dei novizi, e si darà la massima sollecitudine per far loro imparare e praticare lo spirito di carità e di zelo, che perfezionare colui che desidera dedicare interamente la sua vita a bene de' giovani abbandonati.
3. È pure ufficio del Direttore avvisare rispettosamente

il Rettore qualora sorgesse qualche bascuranza nel praticare le regole della congregazione.

4. Ma è poi cura speciale del Direttore invigilare sopra la condotta morale di tutti i congregati.

5. Il Prefetto il Direttore spirituale saranno eletti dal Rettore. L'economo e i tre consiglieri saranno eletti a pluralità di voti.

6. Il Prefetto fa le veci del Rettore in assenza di esso, e in tutte le cose di cui avrà ricevuto carico speciale.

7. L'economo avrà cura di tutto l'ordinamento materiale della casa.

8. Studi o di far evitare ogni guasto o spesa inutile in cucina, nei laboratori, nei dormitorii, nella cantina (simili). Dovendo egli far eseguire qualche lavoro studierà che ogni cosa sia fatta colla debita economia. Ma per le spese e per i contratti di maggior rilievo

dovrà andare d'accordo col Prefetto, cui darà conto della sua gestione ogni tre mesi.

9. I consiglieri prenderanno parte a tutte quelle deliberazioni che riguardano l'accettazione e allontanamento di qualche membro della casa; ^{ai contratti}

tutte le cose di maggior importanza che riguardano ^{la somma o vendita o acquisto di un contratto di una somma che ecceda i mille franchi, gli acquisti in generale in}

il buon andamento generale della congregazione. ^{Si applicano in maggioranza dei voti il Rettore, due consiglieri, la maggioranza sopra l'oggetto proposto.}

10. Quando un congregato ^{va} ~~arrivato~~ alla direzione di qualche casa prende il nome di Direttore, ma la sua autorità è limitata nella casa a lui affidata. Alla morte del Rettore è anch'egli invitato ad intervenire per l'elezione del futuro Rettore, e se l'elezione non è ancor fatta darà anch'egli il suo voto.

11. Ciascuno dei superiori, ad eccezione del Rettore, durerà tre anni nella sua carica; e potrà essere rieletto.

Accettazione.

1. Fatta domanda che taluno voglia entrare in congregazione, il Direttore spirituale ne prenderà le debite informazioni, le quali farà tenere al Rettore.

2. Il Rettore poi lo presenterà o no per l'accettazione secondo che gli sembrerà meglio nel Signore. Ma quando è proposto al capitolo sarà solo accettato se otterrà almeno la maggioranza dei voti.

3. La prova per essere ammesso ai voti sarà di un anno, ma niuno li potrà fare se non ha compiuti sedici anni di età.

4. I voti saranno per due volte rinnovati di tre in tre anni. Dopo i sei anni ognuno è libero di continuarli di tre in tre anni, oppure farli perpetui, cioè di obbligarsi all'adempimento dei voti per tutta la vita.
5. Affinchè un socio possa essere ricevuto nella società oltre le qualità morali nel grado richiesto dalle regole, deve pure confermare la sua condotta anteriore con un certificato 1° di nascita e Battesimo; 2° di stato libero; 3° sciolto da debili; 4° non essere mai stato processato; 5° nè avere alcun impedimento che lo allontani o lo renda irregolare nello stato ecclesiastico; 6° ^{consenso} ~~approvazione~~ dei parenti prima che faccia i voti.
6. Lo stato di sanità sia tale che almeno nell'anno di prova possa osservare tutte le regole della società senza fare eccezione di sorta.
7. Ogni socio se è destinato allo studio, entrando dovrà portare con se: 1° Corredo di vestiario almeno pari a quello che è prescritto per i giovani della casa. 2° Cinquecento franchi nell'entrata che serviranno

- a sopprimere le spese che occorreranno nel vitto e vestito nell'anno di prova. 3° Franchi 300 in fine dell'anno di prova prima di fare i voti.
8. I fratelli coadiutori porteranno soltanto il corredo e f. 300 nella loro entrata senza ulteriore obbligazione.
9. Il Rettore potrà dispensare dalle condizioni poste nell'articolo 7-8 qualora intervengano motivi ragionevoli per cui egli giudichi di fare eccezioni più o meno ristrette.
10. La comunità appoggiata alla Divina provvidenza, che non manca mai di venire in aiuto di chi in lei confida, si dà carico di provvedere quanto occorre a ciascun socio sia che egli trovi in sanità sia che cada in qualche malattia. La comunità però si obbliga solo in questo senso riguardo a que' socii che hanno già fatto i voti.
11. A tutti si raccomandano caldamente due cose: guardarsi attentamente dal contrarre abitudini di qualsiasi genere anche di cose indifferenti; procurare la nettezza e la decenza degli abiti del letto,

della camera, ma farci un grande studio per evitare la inertezza e l'ambizione. L'abito più pregevole per un religioso è la santità della vita congiunta con un discreto contegno in tutte le nostre operazioni.

12. Ognuno sia disposto disprezzare, se cuore, caldo, freddo, sete, fame, stenti e disprezzo ogni volta tali cose contribuiscono a promuovere la gloria di Dio, il bene delle anime, la salute dell'anima propria.

Pratiche di pietà.

1. La vita attiva cui tende la nostra società fa che i suoi membri non possono avere comodità di fare molte pratiche in comune; procureranno di supplire col vicendevole buon esempio, e col
- (ciascuno) ~~non fatto, adempimento dei doveri generali del cristiano.~~
~~ogni settimana offrendo al Sacramento della~~
 2. ~~La frequenza ebdomadaria dei Santi Sacramenti~~
~~della confessione penitenza dal confessore fissato dal Rettore.~~
 la compostezza della persona, la pronuncia chiara, distinta delle parole dei divini uffici, la modestia nel parlare, vedere, camminare in casa e fuori di casa devono essere cose caratteristiche
- ~~di tutti i confratelli. I confratelli che non edificaranno procureranno di più la comunione almeno due volte per settimana, ogni giorno festivo ed ogni settimana.~~

nei nostri congregati.

3. Ogni giorno vi sarà non meno di mezz'ora di preghiera tra mentale e vocale, ad eccezione che uno sia impedito dall'esercizio del sacro ministero.
4. Ogni giorno si reciterà la terza parte del Rosario di Maria SS^a e si farà un po' di lettura spirituale.
5. In ciascuna settimana al venerdì si farà digiuno in onore della passione di N. S. G. C.
6. L'ultimo giorno di ogni mese sarà giorno di ritiro spirituale; ciascuno farà l'esercizio della buona morte agguinzando le sue cose spirituali e temporali come se dovesse abbandonare il mondo ed avviarsi all'eternità.
7. Il Rettore potrà dispensare da queste pratiche per quel tempo e per quegli individui che meglio giudicherà nel Signore.
8. Quando la Divina provvidenza chiamasse alla vita eterna qualche socio sia laico sia sacerdote i confratelli di tutta la società celebreranno una messa in suffragio dell'anima del defunto.

Quelli che non sono sacerdoti procureranno di fare almeno una volta la Santa Comunione a questo fine.

9. La stessa opera di cristiana pietà si farà alla morte del padre o della madre di qualche duno dei congregati ma solamente nella casa dove dimora il socio che ha subita quella perdita.

Abito:

1. L'abito della nostra Società sarà secondo l'uso de' paesi in cui i soci dovranno stabilirsi la loro dimora —
2. I sacerdoti porteranno regolarmente ^{che} la sottana lunga, eccetto ^{la} ragione e di qualche viaggio od altro ^{causa} motivo grave per il quale diversamente —
3. I coadjutori per quanto è possibile andranno vestiti da vero. I frans dovranno almeno giungere fin sotto alle ginocchia —

1. Qualunque persona anche vivendo nel secolo, nella propria casa, in seno alla propria famiglia può appartenere alla nostra società.
2. Egli non fa alcun voto; ma procurerà di mettere in pratica quella parte del presente regolamento che è compatibile colla sua età e condizione.
3. Per partecipare dei beni spirituali della Società bisogna che faccia almeno una promessa al Rettore di impiegare le sue sostanze e le sue forze nel modo che egli giudicherà tornare a maggior gloria di Dio.
4. Tale promessa però non obbliga sotto pena di colpa nemmeno veniale.

Formola de' voti:

Prima di fare i voti ogni confratello farà gli esercizi spirituali diretti specialmente a infliggersi alla sua vocazione e ad istruirsi intorno alla materia de' voti che egli intende emettere, qualora conosca chiaramente spere ciò secondo la volontà del Signore. Terminati gli spirituali esercizi si

enumeri il capitolo, e se si può si raduneranno
tutti i confratelli della casa.

Il Rettore in cella e sola inviterà ognuno
ad inginocchiarsi quindi tutti insieme invo-
cheranno i lumi dello Spirito Santo reci-
tando alternativamente l'Inno: Peri locati etc.

V. Emitte Spiritum tuum et creabuntur.

R. Et renovabis faciem terrae.

Oremus

Deus qui corda fidelium etc.

Litanie della Beata Vergine coi versicoli

Ora pro nobis etc. coll' oramus Concede nos famulos

Il S. Francesco di Sales Pater, Ave, Gloria

V. Ora pro nobis Beate Franciscus.

R. Ut digni s.

Oremus

Deus qui ad salutem animarum etc.
Invitati il confratello, e se non più una per volta
si porrà genuflesso in mezzo a due professi
avanti il Rettore, di poi a chiara ed intelli-
gibile voce pronunzierà la seguente formula

1875 B3

di voti.

Nella piena cognizione della fragilità e in-
stabilità della volontà nostra, desideroso per l'avvenire
di fare costantemente quelle cose che possono tornare
a maggior gloria di Dio ed a santaggio delle anime
io N. N. mi metto alla vostra presenza, onnipoten-
te e sempreverante Iddio, e sebbene indegno del vostro
cospetto, tuttavia confidato nella vostra bontà e
misericordia infinita, mosso unicamente dal desi-
derio di amare e servirvi in presenza della Bea-
tissima Vergine Maria, di S. Francesco di Sales e
di tutti i santi del Paradiso fo voto di castità
povertà ed ubbidienza a Dio ed a Voi, mio Superiore,
per lo spazio di tre anni pregandovi umilmente
di volermi senza riserbo comandare quelle cose
che sembreranno di maggior gloria di Dio e van-
taggio delle anime.

Poi intanto o Dio di bontà, per l'immensa vostra clemenza pel sangue di Gesù C.
degnatevi di accettare questo sacrificio in rendimento di grazie per i benefici che mi avete fatti,
e in espiazione de' miei peccati. Voi mi avete ispirato il desiderio di fare
questo voto voi concedetemi la grazia di adempirlo.

Sancta Maria Virgo immaculata, S. Franciscus Sales, omnes sancti et sanctae Dei intercedite
pro me, ut Deum meum diligens, aique soli in hoc mundo serviens ad eternam gloriam
meream pervenire. Amen.

Dopo si reciterà alternativamente il Te Deum; infine di poi se il Rettore giudicherà bene
farà una breve morale esortazione, e si terminerà col salmo: Laus date Dominum omnes gentes etc.

1875 B7

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE

D4720105

BIBLIOTECA SOC

TOR

Classe

N.

Formato